



COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 del 30.09.2020

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 17.45 nella sala delle adunanze dell'edificio comunale "Andrea Milano",

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco, prot. n. 11701 in data 25.09.2020, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A
1 - GUIDA GIUSEPPE	Presente	8 - VESPOLI GIUSEPPE	Presente
2 - DE LUCIA MICHELE	Presente	9 - DI GENNARO MARGHERITA	Presente
3 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	10-GUIDA GABRIELLA	Presente
4 - DI LEVA ANTONINO	Presente	11-MASCOLO VITO	Presente
5 - CASOLA RAFFAELE MARCO	Presente	12-MASCOLO ELENA	Presente
6 - ATTANASIO STEFANO	Presente	13-CUCCARO GIORGIA	Presente
7- MILANO GIUSEPPE	Presente		

- **Componenti assegnati: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Componenti in carica: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Presenti: n. 13 (tredici)**
- **Assenti: 0 (zero)**

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale **dott. Alberto De Stefano**

Assume la presidenza il Sindaco **dott. Giuseppe Guida**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione allegata (*allegato A*) alla presente;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 738 della legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, che l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge;

VISTA la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) contenuta nella legge 27.12.2013, n. 147;

DATO ATTO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifica";

VISTA la deliberazione ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche" la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare;

RILEVATO che:

- la tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
- le utenze si suddividono in utenze domestiche, rappresentate dalle superfici adibite a civile abitazione e in utenze non domestiche rappresentate dalle restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi;
- la classificazione delle utenze domestiche in funzione del numero degli occupanti e le categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti per le utenze non domestiche sono riportate nell'allegato B del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;
- il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27.12.2013, n. 147 approvato dallo stesso Consiglio Comunale;
- la tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- le tariffe della tassa sui rifiuti sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati individuati dal piano finanziario in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e tenendo conto delle prescrizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- la tariffa della tassa sui rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158;
- la tariffa della tassa sui rifiuti è composta:



- a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- le riduzioni tariffarie sono disciplinate dagli articoli 18 e 19 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;



DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 666 della legge 27.12.2013, n. 147 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504;

VISTO l'articolo 107, comma 5 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27 che dispone quanto segue: *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

RITENUTO opportuno avvalersi di quanto previsto dall'articolo 107, comma 5 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27 e, pertanto, di confermare, per l'anno 2020, le tariffe della tassa sui rifiuti approvate, per l'anno 2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2019 ad oggetto: *“Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Piano finanziario e tariffe per l'anno 2019. Approvazione”*;

RITENUTO opportuno avvalersi, per l'anno 2020, altresì, dell'articolo 19, comma 5 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti che testualmente recita: *“Ai sensi dell'articolo 1, comma 660 della legge 27.12.2013, n. 147, il Consiglio Comunale può riconoscere, per l'anno 2020, alle tipologie di attività di utenze non domestiche che, a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, siano state costrette, nel medesimo anno, a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione totale o parziale, una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura massima del 25%. Nella deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, sono determinate le categorie di attività di utenze non domestiche beneficiarie della riduzione con specifica della relativa percentuale di riduzione della quota variabile della tariffa”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.06.2020 ad oggetto: *“Emergenza COVID-19. Differimento delle scadenze delle rate per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2020”*;

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58), con il quale si prevede che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

CONSIDERATO che l'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (inserito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. b) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTO l'articolo 107, comma 2 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27 così come modificato dall'articolo 106, comma 3-bis del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17.07.2020, n. 77, con il quale, tra l'altro, è stato previsto, limitatamente all'anno 2020, che le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e all'articolo 1, commi 762 e 767 della legge 27.12.2019, n. 160 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;

DATO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'articolo 107, comma 2 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27 così come modificato dall'articolo 106, comma 3-bis del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17.07.2020, n. 77, nel quale è previsto l'ulteriore differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennio 2020/2022 da parte degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con la deliberazione la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare;



VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 28.08.2020 ad oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI). Designazione del funzionario responsabile";

VISTA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 158/2020/R/RIF del 05.05.2020;

VISTA, infine, la nota di approfondimento IFEL del 31.05.2020 ad oggetto: "La delibera ARERA n. 158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213 e apposto in calce alla proposta di deliberazione allegata (*allegato A*);

Il Sindaco – Presidente provvede ad illustrare la proposta di deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 13 (tredici)

Assenti: 0 (zero)

Voti favorevoli: n. 9 (nove)

Voti contrari: 0 (zero)

Astenuti: n. 4 (quattro: Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia)

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, in applicazione dell'articolo 107, comma 5 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27, anche per l'anno 2020, le tariffe della tassa sui rifiuti adottate, per l'anno 2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2019 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Piano finanziario e tariffe per l'anno 2019. Approvazione" che di seguito si riportano:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNO 2020

Categorie tariffarie utenze domestiche		KA applicato Coefficiente di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KB applicato Coefficiente proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile della tariffa)	Tariffa fissa (€ / mq.)	Tariffa variabile (€)
Codice	Descrizione				
1	Utenza domestica - un occupante	0,75	1,00	0,82	85,31
2	Utenza domestica - due occupanti	0,88	1,80	0,96	153,55
3	Utenza domestica - tre occupanti	1,00	2,00	1,09	170,62
4	Utenza domestica - quattro occupanti	1,08	2,20	1,18	187,68
5	Utenza domestica - cinque occupanti	1,11	2,90	1,21	247,39
6	Utenza domestica - sei occupanti	1,10	3,40	1,20	290,05



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNO 2020

Categorie tariffarie utenze non domestiche		KC applicato Coefficiente potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KD applicato Coefficiente di produzione Kg/mq anno (per attribuzione parte variabile della tariffa)	Tariffa fissa (€ / mq.)	Tariffa variabile (€ / mq.)
Codice	Descrizione				
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, caserme	0,29	2,54	0,93	1,37
2	Campeggi, distributori carburanti, autorimesse, parcheggi, impianti sportivi	1,11	9,75	3,55	5,25
3	Stabilimenti balneari	0,33	4,06	1,05	2,19
4	Esposizioni, autosaloni	0,52	4,55	1,66	2,45
5	Alberghi con ristorante	1,55	13,64	4,95	7,34
6	Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere e case vacanze	0,99	13,05	3,16	7,03
7	Case di cura e riposo	1,20	10,54	3,83	5,67
8	Uffici, agenzie	1,05	9,26	3,36	4,99
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,94	8,26	3,00	4,45
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,74	15,31	5,56	8,24
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,28	13,34	7,29	7,18
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,59	14,01	5,08	7,54
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,17	12,75	6,93	6,86
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,86	7,53	2,75	4,05
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,42	12,51	4,54	6,73
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,54	24,37	17,70	13,12
17	Bar, caffè, pasticceria	2,19	38,50	7,00	20,73
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,80	24,68	8,95	13,29
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,02	26,55	9,65	14,29
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,66	3,00	18,09	1,62
21	Discoteche, night club	1,75	15,43	5,59	8,31
22	Bed & breakfast, agriturismi e immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96	0,59	7,83	1,89	4,22

3. di riconoscere, per l'anno 2020, in applicazione dell'articolo 19, comma 5 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti richiamato in premessa, una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 25% alle categorie di attività di utenze non domestiche di seguito riportate, che, a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, sono state costrette, nel corso dell'anno 2020, a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione totale o parziale: categorie beneficiarie della riduzione contraddistinte dai codici nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 (esclusi negozi ferramenta e commercio al dettaglio di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 (esclusi ortofrutta e pescherie), 21 e 22;

4. di dare atto che la riduzione di cui al precedente punto verrà riconosciuta ai contribuenti negli avvisi di pagamento del saldo della tassa sui rifiuti dovuta per l'anno 2020 e che, ai sensi dell'articolo 107, comma 5 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;



5. di dare atto, altresì, che, per la riscossione della tassa sui rifiuti dell'anno 2020, trova applicazione la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.06.2020 ad oggetto: "Emergenza COVID-19. Differimento delle scadenze delle rate per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2020"
6. di dare atto, infine, che la presente deliberazione, in esecuzione dell'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, ha effetto dal primo gennaio 2020;
7. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 13 (tredici)

Assenti: 0 (zero)

Voti favorevoli: n. 9 (nove)

Voti contrari: 0 (zero)


Astenuti: n. 4 (quattro: Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia)

DELIBERA

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il Sindaco – Presidente provvede a comunicare la nomina del Consigliere Giuseppe Milano a Capogruppo di Maggioranza e conclude ringraziando tutti i presenti, con l'invito a tutti i cittadini a partecipare sempre più numerosi alle sedute di consiglio comunale per essere protagonisti diretti della vita politica del paese; dopodichè esprime i più sentiti auguri a tutti i Consiglieri e a tutti gli Assessori, in particolar modo alla Vicesindaca; in conclusione, anche il Gruppo di Minoranza formalizza la nomina della Capogruppo di Minoranza nella persona della Consigliera Gabriella Guida.





OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2020.

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 738 della legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, che l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge;

VISTA la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) contenuta nella legge 27.12.2013, n. 147;

DATO ATTO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifica";

VISTA la deliberazione ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche" la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare;

RILEVATO che:

- la tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
- le utenze si suddividono in utenze domestiche, rappresentate dalle superfici adibite a civile abitazione e in utenze non domestiche rappresentate dalle restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi;
- la classificazione delle utenze domestiche in funzione del numero degli occupanti e le categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti per le utenze non domestiche sono riportate nell'allegato B del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;
- il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27.12.2013, n. 147 approvato dallo stesso Consiglio Comunale;
- la tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- le tariffe della tassa sui rifiuti sono determinate in misura tale da garantire la



copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati individuati dal piano finanziario in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e tenendo conto delle prescrizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

- la tariffa della tassa sui rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158;
- la tariffa della tassa sui rifiuti è composta:
 - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- le riduzioni tariffarie sono disciplinate dagli articoli 18 e 19 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 666 della legge 27.12.2013, n. 147 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504;

VISTO l'articolo 107, comma 5 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27 che dispone quanto segue: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

RITENUTO opportuno avvalersi di quanto previsto dall'articolo 107, comma 5 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27 e, pertanto, di confermare, per l'anno 2020, le tariffe della tassa sui rifiuti approvate, per l'anno 2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2019 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Piano finanziario e tariffe per l'anno 2019. Approvazione";

RITENUTO opportuno avvalersi, per l'anno 2020, altresì, dell'articolo 19, comma 5 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti che testualmente recita: *"Ai sensi dell'articolo 1, comma 660 della legge 27.12.2013, n. 147, il Consiglio Comunale può riconoscere, per l'anno 2020, alle tipologie di attività di utenze non domestiche che, a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, siano state costrette, nel medesimo anno, a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione totale o parziale, una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura massima del 25%. Nella deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, sono determinate le categorie di attività di utenze non domestiche beneficiarie della riduzione con specifica della relativa percentuale di riduzione della quota variabile della tariffa"*;



VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.06.2020 ad oggetto: "Emergenza COVID-19. Differimento delle scadenze delle rate per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2020";

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58), con il quale si prevede che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

CONSIDERATO che l'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (inserito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. b) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTO l'articolo 107, comma 2 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27 così come modificato dall'articolo 106, comma 3-bis del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17.07.2020, n. 77, con il quale, tra l'altro, è stato previsto, limitatamente all'anno 2020, che le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e all'articolo 1, commi 762 e 767 della legge 27.12.2019, n. 160 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;

DATO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;



- l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'articolo 107, comma 2 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27 così come modificato dall'articolo 106, comma 3-bis del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17.07.2020, n. 77, nel quale è previsto l'ulteriore differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennio 2020/2022 da parte degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con la deliberazione la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 28.08.2020 ad oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI). Designazione del funzionario responsabile";

VISTA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 158/2020/R/RIF del 05.05.2020;

VISTA, infine, la nota di approfondimento IFEL del 31.05.2020 ad oggetto: "La delibera ARERA n. 158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, in applicazione dell'articolo 107, comma 5 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27, anche per l'anno 2020, le tariffe della tassa sui rifiuti adottate, per l'anno 2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2019 ad oggetto: "Imposta

unica comunale (IUC) - componente taxa sui rifiuti (TARI). Piano finanziario e tariffe per l'anno 2019. Approvazione" che di seguito si riportano:

TARIFE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNO 2020

Categorie tariffarie utenze domestiche		KA applicato Coefficiente di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KB applicato Coefficiente proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile della tariffa)	Tariffa fissa (€ / mq.)	Tariffa variabile (€)
Codice	Descrizione				
1	Utenza domestica - un occupante	0,75	1,00	0,82	85,31
2	Utenza domestica - due occupanti	0,88	1,80	0,96	153,55
3	Utenza domestica - tre occupanti	1,00	2,00	1,09	170,62
4	Utenza domestica - quattro occupanti	1,08	2,20	1,18	187,68
5	Utenza domestica - cinque occupanti	1,11	2,90	1,21	247,39
6	Utenza domestica - sei occupanti	1,10	3,40	1,20	290,05

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNO 2020

Categorie tariffarie utenze non domestiche		KC applicato Coefficiente potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KD applicato Coefficiente di produzione Kg/mq anno (per attribuzione parte variabile della tariffa)	Tariffa fissa (€ / mq.)	Tariffa variabile (€ / mq.)
Codice	Descrizione				
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, caserme	0,29	2,54	0,93	1,37
2	Campeggi, distributori carburanti, autorimesse, parcheggi, impianti sportivi	1,11	9,75	3,55	5,25
3	Stabilimenti balneari	0,33	4,06	1,05	2,19
4	Esposizioni, autosaloni	0,52	4,55	1,66	2,45
5	Alberghi con ristorante	1,55	13,64	4,95	7,34
6	Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere e case vacanze	0,99	13,05	3,16	7,03
7	Casa di cura e riposo	1,20	10,54	3,83	5,67
8	Uffici, agenzie	1,05	9,26	3,36	4,99
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,94	8,26	3,00	4,45
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,74	15,31	5,56	8,24
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,28	13,34	7,29	7,18
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,59	14,01	5,08	7,54
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,17	12,75	6,93	6,86
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,86	7,53	2,75	4,05
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,42	12,51	4,54	6,73
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,54	24,37	17,70	13,12
17	Bar, caffè, pasticceria	2,19	38,50	7,00	20,73
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,80	24,68	8,95	13,29
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,02	26,55	9,65	14,29
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,66	3,00	18,09	1,62
21	Discoteche, night club	1,75	15,43	5,59	8,31
22	Bed & breakfast, agriturismo e immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96	0,59	7,83	1,89	4,22

3. di riconoscere, per l'anno 2020, in applicazione dell'articolo 19, comma 5 del regolamento comunale per l'applicazione della taxa sui rifiuti richiamato in



premessa, una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 25% alle categorie di attività di utenze non domestiche di seguito riportate, che, a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, sono state costrette, nel corso dell'anno 2020, a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione totale o parziale: categorie beneficiarie della riduzione contraddistinte dai codici nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 (esclusi negozi ferramenta e commercio al dettaglio di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 (esclusi ortofrutta e pescherie), 21 e 22;

4. di dare atto che la riduzione di cui al precedente punto verrà riconosciuta ai contribuenti negli avvisi di pagamento del saldo della tassa sui rifiuti dovuta per l'anno 2020 e che, ai sensi dell'articolo 107, comma 5 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
5. di dare atto, altresì, che, per la riscossione della tassa sui rifiuti dell'anno 2020, trova applicazione la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.06.2020 ad oggetto: "Emergenza COVID-19. Differimento delle scadenze delle rate per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2020"
6. di dare atto, infine, che la presente deliberazione, in esecuzione dell'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, ha effetto dal primo gennaio 2020;
7. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**


Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000
- Il 25 settembre 2020

IL SINDACO
Dot. Giuseppe Guida




Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000

Il 25 settembre 2020

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Dot. Gianpietro Cicalese





Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Dott. Giuseppe Guida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto De Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno 12.10.2020 con il numero **1355**..... di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì 12.10.2020

IL MESSO COMUNALE
F.to ENZO RISPOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30.09.2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì 12.10.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. Luigi Calza

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

lì 12 ottobre 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
dott. LUIGI CALZA

